

Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa

**Convenzione per lo svolgimento dell'attività di volontariato a favore degli
ammalati.**

L'anno duemila diciannove, il giorno del mese di

TRA

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, C.F. e P.Iva 01426410880,
rappresentata dall'Avv. Giovanni Tolomeo, Direttore U.O.C. Affari Generali, giusta
delega conferita dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 2395 del
21/12/2018, per la carica domiciliato a Ragusa, P.zza Igea n. 1.

E

L'Associazione Volontari Ospedalieri di Ragusa C. F. 80005870888, più avanti
denominata semplicemente Associazione, rappresentata dal Presidente Sig.ra Rina
Tardino;

PREMESSO

Che la L. 11 agosto 1991, n.266 "Legge - quadro sul Volontariato" nel riconoscere
il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuovere lo sviluppo
salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale – per il
conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuato dallo
Stato e dagli altri Enti Locali;

Che la L.R. 7 giugno 1994, n.22 nel rispetto dei superiori principi, al fine di
promuovere e sostenere lo sviluppo del volontariato, prevede che le organizzazioni
di volontariato, iscritte presso il Registro regionale generale, istituito presso
l'Assessorato regionale degli enti locali, possano svolgere le attività in strutture
proprie o nell'ambito di strutture pubbliche;

Vista la Circ. Ass. 28 luglio 1995 n. 11;

Visto il D.Lgs 3-7-2017 n.117 (Codice del Terzo Settore) e in particolare gli articoli 7, 18 e 56 che prevedono il rimborso in favore delle Organizzazioni di Volontariato delle spese per la copertura assicurativa, regolarmente documentate;

Che in siffatta ipotesi, tra le organizzazioni di volontariato e gli Enti Pubblici devono essere stipulate convenzioni volte a disciplinare i rapporti di collaborazione, le modalità di svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato, nonché i rapporti finanziari;

Che si ritiene pertanto con il presente atto di regolare le modalità di tale collaborazione;

Richiamata la convenzione Prot. N. U – 0009010 del 17 Aprile 2018, stipulata tra l'Associazione AVO di Ragusa e l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa.

In esecuzione della delibera n. 688 del 5 Aprile 2018.

Tutto ciò premesso si stipula e si conviene quanto segue:

Art.1) L'AVO è Associazione di volontariato senza fini di lucro. E' iscritta al Registro Generale della Regione Sicilia, iscrizione disposta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 677 / XII AA. SS. del 10.5.96. Finalità dell'Associazione, come risulta dallo Statuto, è fornire aiuto alla persona ammalata, promuovendo e sostenendo, le attività di carattere assistenziale, morale e materiale attraverso un servizio qualificato, volontario e gratuito.

Art. 2) L'Associazione assicurerà una presenza amichevole accanto ai malati offrendo loro durante la degenza, calore umano, dialogo, aiuto per lottare contro la sofferenza, l'isolamento, la noia. Si impegna a prestare aiuto psicologico ai degenti, svolgere attività di collegamento tra degente e famiglia, di collaborazione con il personale ospedaliero per attività sociali o riabilitative e quant'altro si rivelasse utile

per un sostegno psico-sociale dei degenti stessi e per un miglioramento della qualità degli interventi a vantaggio dei degenti.

Art. 3) L'azione dell'Associazione si porrà sempre in rapporto di integrazione con quelle del personale sanitario e sociale dei presidi ospedalieri e non potrà mai configurarsi come supplenza dell'attività del personale stesso. Al fine di realizzare al meglio l'integrazione, i volontari dell'Associazione saranno disponibili a partecipare a riunioni di reparto con il personale sanitario, per ricevere segnalazioni e discutere i problemi dei degenti, per approfondire aspetti tecnici assistenziali, per concordare le modalità di migliore coordinamento dell'attività di reparto. In particolare la collaborazione ad attività socializzanti o riabilitative avverrà sotto la vigilanza del personale e la responsabilità del Direttore di s.c. ovvero del Capo Sala.

Art. 4) L'Associazione si impegna a realizzare in proprio attività formative per i volontari. E' disponibile a collaborare gratuitamente alle attività formative degli Infermieri ed Ausiliari, presentando le tematiche inerenti finalità e attività del volontariato socio - sanitario.

Art. 5) L'Associazione si impegna a fornire all'Azienda l'elenco nominativo dei propri volontari e a munirli di appositi contrassegni di riconoscimento, secondo quanto verrà concordato con la stessa.

Art. 6) I volontari in elenco godranno di copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento della loro attività, nonché la responsabilità civile verso terzi. Ai sensi D.Lgs 3-7-2017 n.117 (Codice del Terzo Settore) e in particolare gli articoli 7, 18 e 56 che regolamenta i rapporti finanziari che devono intercorrere fra l'ente pubblico e l'organizzazione di volontariato, l'Azienda procederà al solo rimborso annuale degli oneri assicurativi sostenuti a fronte della relativa documentazione presentata.

Art. 7) L'Azienda per il perseguimento delle finalità e lo svolgimento dell'attività

dell'Associazione pone a disposizione un locale presso i PP.OO di Ragusa, con le necessarie attrezzature (telefono, scrivania, sedie armadietti, spogliatoio, ecc ecc.)

da adibirsi a segreteria per il coordinamento delle attività di volontariato. Saranno pure disponibili, a richiesta dell'Associazione, sale conferenze idonee allo svolgimento di attività di formazione per nuovi volontari e volontari in attività.

Art. 8) Ai volontari sarà consentito l'ingresso nei reparti la mattina e il pomeriggio, in orari concordati, compatibili in ogni caso con le esigenze del loro servizio. Sarà pure consentito l'accesso alla autovettura dei volontari e dell'Associazione (munite di contrassegni) per lo svolgimento dei servizi diversi a favore dei pazienti o altre attività connesse al lavoro dell'Associazione.

Art. 9) Saranno previsti accordi specifici, su questo punto, in relazione all'orario di servizio e alle esigenze del servizio stesso.

Art. 10) Le parti si impegnano a verificare in uno spirito di collaborazione e reciproca comprensione la corretta applicazione della presente convenzione, con particolare riferimento a quegli aspetti riguardanti il servizio ai pazienti e il coordinamento della attività. Eventuali inadempienze verranno contestate dai rispettivi responsabili della controparte e non dovranno fare oggetto di discussioni personali tra i volontari e membri del personale sanitario. Potrà essere costituita una commissione mista incaricata di valutare l'andamento della collaborazione anche in periodiche riunioni con volontari, operatori e responsabili.

Art.11) I volontari si intendono tenuti all'osservanza del segreto professionale quando previsto e comunque alla massima riservatezza su tutto ciò cui vengono a conoscenza per ragione del proprio servizio.

Art. 12) La presente convenzione avrà la durata di anni tre a decorrere dal 04 Aprile

2019, senza soluzione di continuità alcuna con il precedente atto. Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative a base della presente convenzione, si procederà alla stipula di nuova convenzione. Potrà essere affidato alla commissione mista di cui all'art. 10) l'incarico di valutare eventuali problemi che dovessero insorgere e di cercare una composizione amichevole tra le parti.

Art. 13) In caso di controversie le parti eleggono la competenza del Foro di Ragusa.

Art.14) La presente convenzione esente dall'imposta di bollo è soggetta all'imposta di registro e tutte le spese inerenti e conseguenti sono a carico della Associazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ragusa, _____

Per l'AVO

Per l'Azienda Sanitaria Provinciale di RG

Il Presidente

Il Direttore U.O.C. Affari Generali

Dr.ssa Rina Tardino

Avv. Giovanni Tolomeo